



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 agosto 2016 n.107

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 21, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n.71;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 28 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N. 116 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Sono classificate “Imprese Start Up ad alta tecnologia” le imprese che hanno i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

- a) hanno un contratto di incubazione in essere con l'Incubatore d'impresa dell'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
- b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitale, che hanno ottenuto il primo rilascio di licenza da non oltre 180 giorni dal momento della sottoscrizione del contratto d'incubazione con l'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
- c) i soci con personalità giuridica non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
- d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;
- e) almeno il 35 % delle quote o azioni della società è in capo a:
 - 1) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno

- due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure
- 2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia. La Start Up ad alta tecnologia deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;
 - f) avere un Amministratore Unico o un Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Delegato che non sia Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato di altre società di diritto sammarinese;
 - g) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
2. Il regime di impresa Start Up ad alta tecnologia ha una durata massima di cinque anni che si computano dal primo rilascio della licenza.
 3. Nel caso si utilizzi l'istituto del part time questo deve essere inferiore alle cinque ore giornaliere e/o alle venticinque ore settimanali e comunque non inferiore alle venti ore settimanali."

Art. 2

1. Il comma 4, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:
 "4. L'impresa ammessa ai benefici di cui ai commi 2 e 3 deve ottenere l'iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia entro novanta giorni lavorativi dal rilascio della licenza pena la perdita dei benefici sopra citati che comporta:
 - l'obbligo di versare il 50% del capitale sociale entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
 - l'obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata;
 - la decadenza dei contratti di lavoro di cui all'articolo 6."

Art. 3

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 sono inseriti i seguenti commi:
 "5 bis. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della Start Up ad alta tecnologia legati all'assunzione medesima.
 5 ter. Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia, l'impresa Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente che ha utilizzato tale forma di contratto per il periodo massimo previsto, con una delle comuni forme di assunzioni previste dalla normativa sammarinese."

Art. 4

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

“8 bis. Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri famigliari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.”.

Art. 5

1. Dopo l'articolo 16 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente articolo:

“Art. 16 bis

(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell'atto di cessione delle quote.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle imprese Start Up ad alta tecnologia

4. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
- b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che non siano costituite da non più di tre anni;
- c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

5. La cessione delle partecipazioni nelle Start Up ad alta tecnologia è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.

6. Ai fini del presente decreto per “*manager*” si intende l'amministratore o dirigente della Start Up ad alta tecnologia con poteri decisionale nella conduzione della stessa, i cui poteri decisionali risultano da contratto regolarmente registrato.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Ai soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, che avranno sottoscritto il contratto d'incubazione prima del 31 agosto 2016, si applicano le disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente decreto delegato, fatta salva la facoltà di tali soggetti di optare per l'applicazione delle modifiche. Tale opzione deve essere comunicata da parte degli stessi, pena la

decadenza del diritto di esercitare la medesima, entro il 30 settembre 2016 all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e alla Techno Science Park San Marino – Italia S.p.a. tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il requisito del fatturato annuo inferiore o uguale ad euro 100.000,00 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è riferito esclusivamente al momento della presentazione della richiesta per il riconoscimento di status di Start Up ad alta tecnologia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

